



COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

COPIA

3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC

OGGETTO:	COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2022
-----------------	---

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 225 del 07-04-2022

Reg. Gen. N. 721 del 24-05-2022

CIG:

L'anno duemilaventidue addì sette del mese di aprile, nella Casa Comunale,

II RESP.LE DEL 3^ SETTORE

Vista l'allegata proposta n. 241 del 07-04-2022, che forma parte integrante del presente atto, del Responsabile del procedimento ROSARIO LA ROVERE;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis comma 1 del D. Lgs. 267/2000, già resa e confermata con la firma del presente atto;

Verificata l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, come previsto dall'art. 6 bis della Legge n. 241/90 e ss. mm. e ii. che pregiudicano l'esercizio imparziale delle funzioni in capo ai soggetti firmatari per l'adozione del presente atto, (Punto 8.3 lett. h PTPC 2022/2024 approvato con Delibera di G.M. n.79 del 27.04.2022;

Preso atto dei pareri e dei visti resi da questo Capo Settore e per gli atti di impegno di

spesa dal Responsabile dei Servizi finanziari, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 TUEL 267/2000 s.m.i., allegati al presente atto che ne formano parte integrante;

Accertato che sono state rispettate le misure e le prescrizioni previste dal P.T.P.C.T. 2022/2024 approvato con delibera di Giunta Comunale n. 79 del 24/03/2022;

Tenuto conto della propria competenza a provvedere in merito, ex art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la L.R. n. 48 dell'11.12.1991 s.m.i., che modifica ed integra l'ordinamento regionale degli EE. LL.;

Vista la L.R. 30/2000 s.m.i.;

Visto il vigente Statuto dell'Ente;

Ritenuto di dovere in conseguenza provvedere;

D E T E R M I N A

Approvare l'allegata proposta di determinazione a firma del Responsabile del Procedimento, che ne forma parte integrante, ed in conseguenza adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione e il dispositivo di cui alla proposta, che si intende integralmente trascritta.

IL RESP.LE DEL 3^ SETTORE

f.to *DOTT. Venerando Rapisardi*

(Firmato digitalmente)

AVVERTENZE:

Ai sensi del comma 4 dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241 s.m.i. avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionale al TAR ai sensi dell'art. 2 lett. b) e art. 21 della L. n. 1034/1971 e ss.mm., entro il termine di giorni sessanta dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica, o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
- Straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.



COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA' SOC

Preliminare n. **241** del **07-04-2022**

OGGETTO:	COSTITUZIONE FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE DEL PERSONALE DIPENDENTE NON DIRIGENTE ANNO 2022
-----------------	---

Il Responsabile del Procedimento

Premesso che:

- in data 21.05.2018 è stato sottoscritto il CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018;
- il co.1, art.67, CCNL 21.05.2018 prevede che *“A decorrere dall’anno 2018, il Fondo risorse decentrate è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili ... relative all’anno 2017, come certificate dal collegio dei Revisori...;”*
- il co.2, art.67, CCNL 21.05.2018 disciplina gli incrementi stabili del Fondo delle Risorse Decentrate;
- i commi 3, 4, 5 e 6, art.67, CCNL 21.05.2018 disciplinano gli incrementi annuali delle risorse variabili del Fondo delle Risorse Decentrate;
- il co.7, art.67, CCNL 21.05.2018 dispone che *“La quantificazione del Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all’art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell’art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017”* secondo cui *“... a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche ... non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016”;*
- l’art. 11, D.L. 135/2018, prevede che *“...il limite di cui all’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento...agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all’articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico...”;*

Richiamate le determinazioni dirigenziali nn.319 del 27.08.2018 e 369 del 23.10.2018 di Costituzione del Fondo per le Risorse Decentrate anno 2018 in cui, le risorse stabili, risultano quantificate in **€ 801.870,75** al netto della decurtazione consolidata quadriennio 2011/2014 di cui all’art.9, co.2bis, D.L. 78/2010 (pari ad € 83.885,29) oggi non più prevista con l’abrogazione dall’art.1, co.236, L.208/2015 da parte del co.2, art.23, D.Lgs. 75/2017;

Considerato che:

- il co.1, art.67, CCNL 21.05.2018, con riferimento alle Posizioni Organizzative, prevede che *“...Le risorse ... confluiscono nell’unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel*

medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative;

- ai sensi del co.5, art.15, CCNL 21.05.2018 *“a seguito del consolidamento delle risorse stabili ... le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico dei bilanci degli enti”;*

- *“a carico del bilancio”* è stata posta una *“somma consolidata 2017”* pari ad € 105.000,00 (oltre oneri riflessi ed IRAP);

Da quanto sopra, si evince pertanto che, *“l’unico importo consolidato”* è pari ad **€ 676.870,75** (801.870,75 al lordo delle P.O.);

Considerato che la somma consolidata *“a carico del bilancio”* per le Posizioni Organizzative è stata incrementata ad € 125.000,00 (oltre oneri riflessi ed IRAP) come da verbale di delegazione trattante n.167 del 22.12.2021;

Preso atto che, in applicazione del co.2, art.67, CCNL 21.05.2018, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall’anno 2019, il fondo è stabilmente incrementato *“di un importo, su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2015”* nonché, del parere ARAN 1650/2019 in cui viene affermato che, *come soggetti destinatari del contratto nazionale, anche i dipendenti a termine, se presenti alla fine del 2015, sono da considerarsi ai fini dell’incremento del fondo”* e che, in relazione ai lavoratori part-time, sostiene *“che sono da considerare per intero...nella possibilità dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale di richiedere sempre la trasformazione a tempo pieno”;*

Verificato che, nel Comune di Sciacca, calcolando il numero del personale che oggi è destinatario del CCNL in relazione al numero di personale al 31.12.2015, detto incremento è quantificato complessivamente e stabilmente in € 29.868,80;

Preso atto della storicizzazione degli incrementi, del FES 2018, delle somme sotto indicate:

1. **€ 35.008,97** pari *“...all’importo delle differenze tra gli incrementi a regime di cui all’art. 64 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali...”*, ai sensi del co.2, let.b), art.67, CCNL 21.05.2018;
2. **€ 2.894,84** pari alle *“risorse riassorbite ai sensi dell’art. 2, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165/2001”*, ai sensi del co.2, let.d), art.67, CCNL 21.05.2018;

Considerato che, in costanza di acquisizione di tutti i dati da parte del II Settore *“Finanze e Tributi”*, la parte Stabile del Fondo 2022 viene incrementata dalle seguenti voci:

1. **€ 36.494,64** pari *“all’importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità (RIA) e degli assegni ad personam non più corrisposti al personale cessato dal servizio, compresa la quota di tredicesima mensilità...”*, ai sensi del co.2, let.c), art.67, CCNL 21.05.2018;

Accertato quindi, per quanto sopra descritto, che la **Parte Stabile del fondo 2022** risulta quantificata complessivamente in **€ 781.138,00**;

Preso atto che, confermando quanto previsto nel 2020, su indicazione da parte della ragioneria II Settore *“Finanze e Tributi”* e dai Dirigenti Responsabili dei vari Settori, la parte Variabile del Fondo 2022 ai sensi del co.3, let.c), art.67, CCNL 21.05.2018, viene integrata dalle seguenti voci:

1. **€ 67.000,00** relativi agli *“Incentivi per funzioni tecniche”* ex art. 113, co.2, D.Lgs. 50/2016;
2. **€ 20.000,00** relativi ai *“Compensi professionali degli Avvocati”* nel rispetto del co.6, art.9, D.L. 90/2014 secondo cui *“Il suddetto stanziamento non può superare il corrispondente stanziamento relativo all’anno 2013”;*
3. **€ 57.000,00** relativi ai progetti *“Home Care”* (quota 2022) come comunicato dall’Ufficio Servizio Sociale;
4. **€ 25.000,00** per Indennità Ordine Pubblico Polizia Municipale - DPCM 8, 9 e 11marzo 2020 – Misure Contenimento COVID-19, come comunicato dal VII Settore;

5. € 6.000,00 per Straordinario Polizia Municipale ex D.L. 18/2020 - Misure Contenimento COVID-19, come comunicato dal VII Settore;
6. € 3.075,98 quale una tantum corrispondente alla frazione di RIA di cui al comma 2, lett. b), art. 67, CCNL 21.05.2018, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione 2021;
7. € 55.252,49 relativi alle “...risorse residue rese disponibili di cui all'art. 67, commi 1 e 2, non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile”, ai sensi del co.1, art.68, ultimo periodo, CCNL 21.05.2018;

Accertato quindi, per quanto sopra descritto, che la **Parte Variabile del fondo 2022** risulta quantificata complessivamente in € **233.328,47**;

Accertato quindi, in applicazione della normativa vigente, che il Fondo per le risorse decentrate del personale dipendente non dirigente per l'anno 2022 (come in Allegato A) è quantificato complessivamente in € **1.014.466,47** (di cui € 781.138,00 quale risorse stabili ed € 233.328,47 quali risorse variabili) oltre oneri riflessi ed IRAP, come meglio specificato nell'Allegato A;

Proceduto, per come indicato dalla Corte dei Conti – Sezioni Riunite di Controllo n.51/2011 e dalle circolari della R.G.S. esplicative della formulazione del Conto annuale 2012, 2013, 2014 e 2015 e nello stesso CCNL 21.05.2018, all'esclusione delle voci relative gli “Incentivi per Funzioni Tecniche” (anche Corte dei Conti Sezione controllo Regione Abruzzo deliberazione n.249/2021 Enti locali), i “Compensi professionali degli Avvocati”, i “Risparmi fondo Straordinario” (let.e, co.3, art.67, CCNL 21.05.2018), i “Compensi Istat” e i “Piani di Razionalizzazione”, nonché altre voci previste;

Preso atto anche della dichiarazione congiunta del CCNL 21.05.2018 nella parte in cui “*chiarisce che gli incentivi per funzioni tecniche sono da considerarsi non soggetti ai limiti dell'art. 23, comma 2 del D.Lgs. n.75/2017*”, come sancito anche dalla delibera della Corte dei Conti Sezione Autonomie n. 6/2018;

Vista la circolare n.2/2018 del dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione e della economia e finanze “Chiarimenti in merito alla circolare del 23 novembre 2017, n. 3 e del 9 gennaio 2018, n.1 F.P.”, che chiarisce le condizioni che consentono, in deroga al tetto fissato dal D.Lgs. 75/2017, l'incremento del fondo per le risorse decentrate in caso di stabilizzazione di lavoratori precari stabilendo che “*Tale incremento può aversi solamente se il salario accessorio di questo personale era in precedenza finanziato dal bilancio e non dallo stesso fondo*” e, pertanto, considerato che il trattamento accessorio a favore del personale precario stabilizzato presso il Comune di Sciacca era già conteggiato nel Fondo per il salario accessorio, detto personale non può essere conteggiato come personale neo assunto ai fini del superamento del tetto di cui al D.Lgs.75/2017;

Calcolato che, il Fondo 2022, al netto di tutte le voci escluse dal tetto, risulta complessivamente quantificato in € **676.870,75** registrando, così come risulta dall'Allegato A:

- a) una diminuzione di € 58.100,00 rispetto all'anno 2021 (in ossequio alla let.c, co.557, art.1, L.296/06, che dispone la riduzione del Fondo anche rispetto all'anno precedente prevedendo il “...*contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali...*”);
- b) una diminuzione di € 78.745,98 rispetto all'anno 2016 (in ossequio all'art. 23, co.2, D.Lgs.75/2017);
- c) in applicazione della novella di cui al co.2, art.33, D.L. 34/2019, il personale in servizio risulta inferiore rispetto al 2018, con un Fondo 2021 superiore rispetto al 2018 di € 81.316,07;

Verificato tuttavia, con riferimento a quest'ultimo incremento di € 81.316,07:

- il co.2, art.33, D.L. 34/2019 prevede che “*Il limite al trattamento accessorio ... è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018 (€ 2.899,62), del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018*”;

- è comunque “fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31.12.2018 ...e il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza dell’articolo 33” come specificato dal D.M. del 17.03.2020 (attuativo del D.L.34/2019) nonché dalla Circolare esplicativa del 13.05.2020 (pubblicata nella G.U. 226 del 11.09.2020) nella parte in cui chiarisce che “Ciò significa che il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato realizzatesi in vigenza del richiamato art. 33 del decreto-legge n. 34/2019”;
- la stessa Ragioneria Generale dello Stato con le note prot. 179877/2020 e prot. 12454/2021, dettando il principio secondo cui bisogna “garantire che al possibile incremento del personale derivante dall’applicazione delle nuove regole assunzionali si accompagni un proporzionale aumento delle risorse destinate al trattamento accessorio” tuttavia ribadisce che “l’eventuale diminuzione del personale non comporta invece, un abbassamento del limite, potendosi confermare il valore storico 2016 come tetto”.

Visto che, sempre la R.G.S., con le stesse note esplicita:

- nel calcolo del personale in servizio occorre “di tenere conto anche del personale a tempo determinato e in convenzione da altre amministrazioni, escludendo quello comandato a enti terzi, con riferimento alle eventuali percentuali di part time o convenzione attive”;
- che “il calcolo del personale in servizio va rivisto ogni anno, e va effettuato in due momenti: con il dato presuntivo, fondato sulla programmazione dei fabbisogni, e poi a consuntivo, per verificarne l’effettivo andamento”;
- che, per la misura dell’incremento del limite “possono essere computati, tra il personale dell’anno corrente, solo i dipendenti a tempo indeterminato, depurando il calcolo dalle assunzioni a tempo indeterminato di personale prima in servizio a tempo determinato, il cui accessorio è già compreso nel fondo integrativo e se la differenza tra questo valore e il numero dei dipendenti al 31 dicembre 2018 è positiva, darà corpo al moltiplicatore della quota media pro-capite, consentendo di adeguare il limite 2016 del risultato finale”.

Considerato che, qualora invece venga portata a termine (entro il 31.12.2022) la procedura assunzionale già fase di definizione, il Fondo 2022 risulterebbe inferiore rispetto al 2018 di € 17.270,88, con la necessità di procedere alla modifica della presente costituzione al fine di integrare detta somma (Corte dei Conti Lombardia delibera 95/20 e Liguria delibera 56/2020: “l’incremento del fondo all’aumento del personale in servizio non è facoltativo ma un obbligo, la norma usa il verbo indicativo...”);

Rilevato, altresì che, il fondo così determinato, non comprende le risorse relative alle prestazioni di lavoro straordinario per l’anno 2022 ammontanti ad **€ 136.276,20** (oltre oneri riflessi ed IRAP), per le quali è prevista una gestione separata con prestazioni liquidabili anche prima della sottoscrizione del CCI definitivo, ai sensi dell’art.14 del C.C.N.L. 1.4.1999 e del parere Aran espresso con nota 16464/2018 del 19.10.18 pervenuta con prot.Gen. 29612 del 22.10.2018;

Preso atto che, alla quantificazione del fondo 2022, come sopra indicato, potranno essere apportate le seguenti modifiche:

- a) qualora il Comune di Sciacca intendesse incrementare il fondo ai sensi delle normative vigenti;
- b) qualora si realizzassero, a consuntivo, ulteriori residui (quali somme non utilizzate ex art. 68, co.1, ultimo periodo, CCNL 21.05.2018) non ancora determinati;
- c) necessario adeguamento all’art.33, D.L. 34/2019, nel caso in cui si realizzino tutte le assunzioni programmate, con un incremento pari ad € 17.270,88;
- d) nel caso in cui dall’istituto delle P.O. si accerti l’effettiva inutilizzazione delle somme;
- e) in caso di eventuali nuove disposizioni o esplicazioni normative ovvero contrattuali;

Considerato che, la quantificazione del fondo per le risorse decentrate, costituendo un atto unilaterale dell’Amministrazione, non è tra le materie oggetto di confronto ovvero contrattazione così come si evince dagli artt.3 e seguenti del CCNL 21.05.2018;

Considerato che:

- l'art.8, CCNL 21.05.2018, prevede che solo *“l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è da inviare al Collegio dei Revisori entro dieci giorni dalla sottoscrizione”* ma che, la Circolare RGS 25/2012 suggerisce una certificazione (ex art.40bis, co.1, D.Lgs. 165/2001) disgiunta della Costituzione del Fondo rispetto al Contratto Decentrato Integrativo;
- con la Deliberazione n. 85/2020, la Sezione controllo della Corte dei Conti Puglia ribadisce che la certificazione del collegio dei revisori dei conti non può essere successiva alla sottoscrizione, richiamando il quadro normativo esistente (l'articoli 40 co. 3-sexies e 40 bis co.1 del d.lgs 165/2001 e ccnl 2016/2018 del comparto funzioni locali art. 8, co.6) e ribadendo che: *“il legislatore stabilisce che ogni contratto integrativo debba essere accompagnato da una relazione tecnico-finanziaria e da una relazione illustrativa, entrambe certificate dal collegio dei revisori dei conti. Ciò in quanto viene ritenuta imprescindibile la funzione di controllo sulla sostenibilità dei costi derivanti dall'adozione del contratto integrativo e sulla conformità degli stessi ai vincoli di legge in generale e di bilancio in particolare, specie in relazione ai trattamenti accessori”*, pertanto, non appare possibile un controllo dei revisori ex post *“ora per allora”* e dando uno stop alla prassi di ottenere la certificazione degli organi di revisione successiva alla sottoscrizione dei contratti;
- con l'allegato alla circolare n. 18/2021 della Ragioneria generale dello stato sul conto annuale, si evidenzia che la tabella 15 sulle risorse della retribuzione accessoria del personale debba essere compilata unicamente in presenza della certificazione dell'organo di revisione riferita all'anno 2020, sia che vi sia stata la sola costituzione del fondo sia che la certificazione sia avvenuta direttamente sul contratto integrativo includendo la parte relativa anche alla costituzione.;
- il punto 5.2 lett. a) dell'allegato n. 4/2 al decreto legislativo 118/2011 ha previsto che *«alla fine dell'esercizio, nelle more della sottoscrizione della contrattazione integrativa, sulla base della formale delibera di costituzione del fondo, vista la certificazione dei revisori, le risorse destinate al finanziamento del fondo risultano definitivamente vincolate»*;

Ritenuto pertanto che, per quanto sopra, dovrà essere richiesta la certificazione da parte del Collegio dei Revisori;

Visti,

il D.Lgs. 267/00;

il D.Lgs. 165/01;

l'OO.RR.EE.LL.;

i CCNL del Comparto Funzioni Locali;

i Regolamenti Comunali;

lo Statuto Comunale;

Per tutto quanto sopra premesso,

PROPONE

- 1) di costituire il Fondo per le risorse decentrate del personale dipendente non dirigente per l'anno 2022, quantificato complessivamente, in base alle disposizioni normative vigenti, in **€ 1.014.466,47** (di cui € 781.138,00 quale risorse stabili ed € 233.328,47 quali risorse variabili) oltre oneri riflessi ed IRAP, come meglio specificato nell'Allegato A;
- 2) di prendere atto che, il Fondo 2022, così come costituito, al netto delle voci escluse, registra:
 - a) una diminuzione di € 58.100,00 rispetto all'anno 2021 (ex let.c, co.557, art.1, L.296/06);
 - b) una diminuzione di € 78.745,98 rispetto all'anno 2016 (ex art.23, co.2, D.Lgs. 75/2017);
 - c) un incremento di € 81.316,07 rispetto alla novella di cui al co.2, art.33, D.L. 34/2019;

- 3) di dare atto altresì che, al Fondo di cui sopra, deve essere aggiunto al fondo relativo alle prestazioni straordinarie che ammonta ad **€ 136.276,20** (oltre oneri riflessi ed IRAP) con imputazione ai rispettivi capitoli di spesa previsti negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale 2020-2022, annualità 2021;
- 4) di dare atto pertanto, che la spesa complessiva è di **€ 1.150.745,67** (di cui € 1.006.745,67 oltre oneri riflessi ed IRAP) prevista negli appositi stanziamenti del bilancio pluriennale 2021-2023 annualità 2023, con imputazione ai rispettivi capitoli di spesa;
- 5) di dare atto che, nell'ambito della spesa complessiva (€ 1.150.745,67) € 55.252,49 costituiscono risorse residue (avanzo di amministrazione);
- 6) di dare atto che, per le motivazione sopra espresse, della somma consolidata 2017 "a carico del bilancio", nell'anno corrente, come da verbale di delegazione trattante n.167 del 22.12.2021, dovrà essere iscritta la somma di **€ 125.000,00** (oltre oneri riflessi ed IRAP) destinata all'indennità di posizione e di risultato delle Posizioni Organizzative;
- 7) di trasmettere copia della presente, per le procedure di competenza, al II Settore "Finanze e Tributi" e, in caso di apposizione positiva del Parere di Regolarità Contabile, anche al Collegio dei Revisore per il relativo parere;
- 8) di inoltrare il presente atto al Responsabile del procedimento per la pubblicazione dei contenuti all'Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale da eseguirsi, a pena di nullità, entro 7gg. ai sensi dell'art.32, co.1, L.69/09, e dell'art.18, co.1, L.R. 22/08, come sostituito dall'art.6, co.1, L.R. 11/15 e per la pubblicazione su Amministrazione Trasparente, sezione provvedimenti ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. 33/13.

Il sottoscritto Responsabile dichiara, ai sensi del Punto 8.3 lett. E del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e per la Trasparenza 2021/2023, approvato con deliberazione di G.C.- n. 70 del 24.03.2021, l'assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e DPR n. 62/2013 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

f.to ROSARIO LA ROVERE

(Firmato elettronicamente)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3^ SETTORE - COOP. E SVIL. ECONOMICO ATTIVITA'
SOC**

In relazione al disposto ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis comma 1 del D.Lgs.
267/2000.

Verificato:

- La regolarità dell'istruttoria svolta dall'ufficio
- Il rispetto della tempistica della legge
- L'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa
- La conformità a leggi, statuto e regolamenti

ESPRIME

Parere Favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

Sciacca lì 07-04-2022

IL RESP.LE DEL 3^ SETTORE

f.to DOTT. Venerando Rapisardi

(firmato digitalmente)